
FOGLIO INFORMATIVO N. 12

DEPOSITO TITOLI A SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PRESTATO DA GESTORI TERZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121- Milano

Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.itSito internet www.ca-indosuez.com

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

CHE COS'È

Il **Deposito di Gestione** a servizio di gestione patrimoniale (il “**Servizio di GP**”) prestato da un gestore terzo rispetto alla Banca (il “**Gestore Terzo**”) è il servizio con cui la Banca custodisce, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (certificati di deposito, titoli obbligazionari/azionari emessi da soggetti italiani o stranieri, in Euro o in valuta estera) sui quali il Gestore Terzo presta il servizio di gestione dei portafogli.

Gli strumenti finanziari presenti nel Deposito di Gestione sono destinati esclusivamente all'esecuzione del servizio di gestione di portafogli.

In particolare la Banca mantiene la registrazione contabile degli strumenti e si occupa della loro custodia e amministrazione (rinnovo titoli, incasso cedole, interessi e dividendi, estrazione di strumenti finanziari scaduti/estratti, iter per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale); procede, su istruzione del Gestore Terzo, a specifiche operazioni (quali l'esercizio del diritto di opzione e di conversione) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti gli strumenti finanziari stessi.

Nello svolgimento del servizio, la Banca, su autorizzazione del Cliente, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Il regolamento contabile di tutte le operazioni inerenti al deposito, dipendenti da pagamenti e da riscossioni a qualunque titolo può avvenire su conto corrente di corrispondenza a servizio di gestione di portafogli prestata da gestore terzo (per il quale si rimanda al relativo foglio informativo).

RISCHI

Tra i principali rischi, vanno considerati:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- eventuale perdita di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi. A questo proposito si ricorda che la Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore titolare di un deposito di gestione. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo deposito sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche"**.

Si precisa che i Modelli di pricing sotto descritti sono connessi al modello di pricing che il Gestore Terzo deciderà di adottare, in accordo con il cliente, in relazione al servizio di negoziazione nell'ambito del Servizio di GP.

SPESE FISSE	
Commissione di custodia e amministrazione/diritti di custodia e amministrazione	
MODELLO "TRANSACTIONAL" <ul style="list-style-type: none"> - patrimonio fino a Euro 5.000.000,00 - patrimonio ricompreso fra Euro 5.000.001,00 e Euro 15.000.000,00 - patrimonio superiore a Euro 15.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> - 0,15% annuale + IVA - 0,10% annuale + IVA - 0,08% annuale + IVA <p>(con un minimo di Euro 1.500 annuo)</p>
La commissione di custodia e amministrazione <ul style="list-style-type: none"> • è calcolata trimestralmente sul controvalore medio nel trimestre di riferimento del patrimonio (per tale intendendosi i soli strumenti finanziari presenti sul deposito) e pro rata temporis per periodi inferiori al trimestre in caso di estinzione di tale/i rapporto/i , e • addebitata in via posticipata alla fine di ciascun trimestre ovvero all'estinzione del rapporto in relazione al quale è attivato il servizio. 	

MODELLO “FORFETTARIO”	
- Indipendentemente dall'ammontare del patrimonio	Euro 200 + IVA annui con addebito annuale
SPESE VARIABILI (DEPOSITO TITOLI)	
Spese di custodia e amministrazione Incasso cedole e dividendi, operazioni di aumento di capitale, deposito assembleare, rimborso titoli estratti o scaduti.	Zero

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO	
Invio comunicazioni di trasparenza Periodicità invio comunicazioni di trasparenza	Zero Annuale
Chiusura deposito	Zero
Richiesta documentazione	Euro 5,00 oltre alle spese per ogni singolo documento richiesto
Spese di trasferimento titoli ad altro intermediario	Recupero dei costi effettivamente sostenuti
Spese documentate	Recupero spese documentate, compresi oneri fiscali e imposte di bollo
Operazioni in cambi su titoli esteri in divisa Compravendita, incasso cedole e dividendi, rimborsi, eventi sul capitale con regolamento in Euro	Cambio durante ¹ quotato dalla Banca +/- 0,15%
VALUTE (in giorni lavorativi)	
Addebito diritto di custodia /commissione di custodia e amministrazione	Ultimo giorno del trimestre
Accredito dividendi e cedole	Data di pagamento

¹ Tasso di cambio quotato dalla Banca al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Accredito rimborso titoli estratti o scaduti

Data di pagamento

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 90 giorni. Il termine di chiusura potrebbe, tuttavia, essere differito in dipendenza della tipologia di attivi presenti sul rapporto e in relazione al completamento del calcolo e dell'addebito degli oneri fiscali dovuti sugli strumenti finanziari.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna Parte ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto all'altra e con il preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso dal contratto di Deposito di Gestione, data la specifica finalità di quest'ultimo, dalla data di efficacia del recesso, il Gestore Terzo non può più prestare il servizio di gestione di portafogli a valere sul deposito.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuez-branch@pec.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Per saperne di più sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è possibile consultare la guida “**ABF in parole semplici**” disponibile sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it, sul sito della Banca (www.ca-indosuez.com) e presso le filiali della Banca stessa.

GLOSSARIO

Diritti di custodia	Diritti applicati dalla Banca per il servizio di custodia e amministrazione dei titoli in deposito.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Spese di trasferimento per titolo o deposito	Spesa o commissione applicata dalla Banca per il trasferimento ad altro intermediario di un titolo o dell'intero deposito.
Spese per invio rendiconto	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un rendiconto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.